

dell'abolizione delle decime venissero ad averla insufficiente, e disponendo che, col principio del 1887, quest'onere passi intero al Fondo pel culto, voi avrete ottenuto questo risultato, che avrete pareggiato le condizioni di tutte le provincie del regno relativamente al trattamento dei parroci ed all'abolizione delle decime.

Oggi noi abbiamo questo stato di cose. Le decime abolite nell'Umbria pesano sul bilancio del Fondo per il culto; altrettanto avviene per le decime che furono abolite nell'isola di Sardegna, poichè dallo Stato, che si era assunto l'onere, passarono al bilancio del Fondo pel culto.

Altrettanto avete in parte per altre provincie per effetto appunto del passaggio degli oneri che lo Stato aveva per congruo ai parroci a carico del Fondo per il culto.

Abbiamo poi un'altra condizione di cose nelle provincie meridionali, e così in altre provincie, dove l'onere delle congrue ai parroci è a carico dei comuni: ed a carico dei comuni andrebbero queste congrue, o meglio, questi supplementi di congrua, nelle provincie in cui si tratterebbe di abolire le decime. Ora invece, stabilendo le congrue ai parroci a carico del Fondo pel culto per i parroci di tutte le provincie dello Stato col 1887, appena, cioè, il bilancio del Fondo pel culto lo permetta, voi avrete pareggiato la condizione di tutte quante le provincie del regno in questa materia.

Io avrei due sole osservazioni da aggiungere, le quali riguardano più specialmente alcuni capitoli del bilancio. E, giacchè sono a parlare, se il presidente lo permette, le esporrei ora.

Tra i miglioramenti che si possono apportare al bilancio del Culto, io richiamo l'attenzione del ministro e della Commissione sopra ciò che in una relazione presentata alla Camera il 19 aprile 1880, intorno all'amministrazione del Fondo per il culto era detto relativamente ad una rendita di lire 309,924 82, che il Fondo per il culto reclama dalla finanza dello Stato, e che, per quanto io sappia, non è riuscito ad ottenere, quantunque, pare a me, realmente abbia ragione.

Non intendo di chiamare la Camera a risolvere ora questa questione; intendo solo di richiamare l'attenzione del ministro e della Camera sulla medesima, perchè la questione possa essere studiata e risolta in occasione del bilancio di definitiva previsione.

Avvenne questo: le cessate Casse ecclesiastiche avevano dovuto cedere, per effetto della legge del 1862, i loro beni al demanio, e ne avevano ottenuto una rendita sul Debito pubblico, rendita che

era stata diminuita del 5 per cento, per titolo di spese di amministrazione.

Nel 1866 la legge prescrisse, che tutti i beni delle Casse ecclesiastiche passassero al demanio, e che il demanio avesse iscritto una rendita corrispondente a favore del Fondo per il culto; poi nel 1867 lo Stato, visto che non aveva fatto un buon affare, mantenne la legge del 1866 in quanto al patrimonio immobiliare, e la revocò quanto al patrimonio mobiliare; disse, cioè, i beni immobili provenienti dagli enti ecclesiastici soppressi, passano al demanio che iscrive una rendita a favore del Fondo per il culto diminuita del 5 per cento, per spese di amministrazione.

Tutta la sostanza mobiliare ritorna al Fondo per il culto. Ora, quella rendita iscritta a favore delle Casse ecclesiastiche per effetto della legge del 1862, che, nel 1866 forse non rettamente, ma bene o male era stata consegnata al demanio, venne, per effetto della legge del 1867, restituita al Fondo per il culto.

Il demanio però non la restituì interamente, e pretese di prelevarci il 5 per cento a titolo di spese di amministrazione; perchè, diceva, quella rendita proveniva da conversione di beni stabili, da patrimoni immobiliari, ed il Fondo pel culto rispondeva che era già stato prelevato il 5 per cento quando le Casse ecclesiastiche ebbero la rendita, e che pretendere di nuovo era una duplicazione. Non intratterò la Camera sopra le ragioni che *hinc et inde* furono addotte e che sono esposte molto lucidamente nella relazione alla quale ho oggi accennato, dalla pagina 46 a pagina 48. Certo è che trattasi di una rendita cospicua, perchè di quasi 310,000 lire, che servirebbe molto bene a restaurare le finanze del Fondo per il culto; anche perchè gli arretrati verrebbero a pareggiare presso a poco il debito che il Fondo per il culto ha verso l'erario dello Stato. Io mi limito dunque a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera su questa questione, perchè una buona volta venga risolta.

Una voce. Ai voti!

Penserini. Se hanno un momento di tolleranza ho finito, se poi la Camera non lo permette... (*Parli! parli!*)

Un altro provvedimento che io credo necessario per migliorare questa amministrazione, è quello di stabilire un termine perentorio ai patroni perchè facciano valere il loro diritto, in dipendenza della legge 3 luglio 1870, rendendo uguale la condizione di tutti i cittadini. Perocchè le leggi del 1866 e del 1867 stabilirono termini perentori; è avvenuto però che quelle leggi non furono appli-